

Gruppo legislativo (MAB)

Cecilia Cognigni, Matteo D'Ambrosio, Viviana D'Onofrio, Silvia Idrofano,
Patrizia Petitti, Diego Robotti

Publici

Patrimonio

Lettura

Cultura

Consumi culturali

Industrie creative

Libro e promozione/educazione alla lettura in Piemonte



Premesse

La Regione in conformità con [l'articolo 117 della Costituzione](#)

1) esercita le proprie competenze legislative in materia di **promozione e organizzazione di attività culturali riguardanti anche la promozione del libro e della lettura** quale diritto di tutti e rimuovendo gli ostacoli che ne limitino l'effettivo esercizio nel territorio regionale;

2) In materia di **promozione e valorizzazione della cultura nonché di sviluppo delle piccole e medie imprese** promuove e sostiene il libro, la lettura e la filiera produttiva fondata sulla piccola e media impresa editoriale, con una attenzione crescente anche **al mercato del digitale**



3) Sostiene **interventi tesi a coordinare azioni integrate e di rete di promozione/educazione alla lettura** nei territori in collaborazione con gli enti locali, le scuole, le associazioni culturali, le piccoli e medie imprese editoriali, i festival di intrattenimento culturale, il teatro, la musica e il comparto dei beni culturali.

4) Valorizza il **patrimonio documentario presente sul suo territorio concepito come rete integrata dei saperi** con azioni congiunte a sostegno degli enti e delle istituzioni che li conservano, anche con il contributo dei privati.

5) **Promuove la più ampia diffusione di presidi di lettura decentrati** anche avvalendosi del supporto di bibliobus per raggiungere le aree meno servite

Le leggi attuali

Legge regionale 19 dicembre **1978**, n. **78**. Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle **biblioteche** pubbliche di Enti locali o di interesse locale.

Legge regionale 25 giugno 2008 n. 18 Interventi a sostegno dell'**editoria piemontese** e dell'informazione locale. Il Consiglio regionale ha approvato

Le biblioteche

Le biblioteche costituiscono uno strumento di attuazione dei principi ispiratori della nostra Costituzione, perché assicurano pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica. Rappresentano altresì un presidio culturale imprescindibile vista la loro ampia diffusione territoriale.

Rappresentano uno strumento essenziale per accrescere il capitale umano contribuendo allo sviluppo economico di un territorio;

Promuovono l'accrescimento delle competenze degli individui facilitando l'accesso a opportunità diverse di conoscenza formale, non formale e informale come stabilito nel Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 (*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze...*) **facilitando l'apprendimento di quelle competenze digitali come indicato dall'AgiD**

Accesso alla cultura
Accesso all'istruzione
Accrescimento delle competenze

Pari opportunità

Apprendimento delle competenze digitali

Accesso all'informazione

Crescita del capitale umano

Presidio culturale

Sviluppo economico del territorio

La lettura

La lettura, non solo di libri ma di ogni testo stampato e digitale, **esercita un influsso sulla vita degli individui sotto numerosi aspetti:**

Culturale e scientifico, favorendo l'intesa internazionale e l'interesse verso le altre culture

Sociale, costituendo un prerequisito essenziale per una piena partecipazione nella società moderna

Economico in quanto la capacità di leggere e decodificare costituisce un contributo chiave per il successo economico

Democratico, contribuendo a sviluppare il senso critico degli individui e la spinta partecipativa dei singoli

Creatività individuale: la lettura è un fattore cruciale per lo sviluppo personale degli individui e contribuisce a far crescere le capacità immaginative dei singoli



Le reti della lettura



Al fine di promuovere il progresso socio-economico del territorio, **la Regione deve prevedere e sostenere la creazione di reti che comprendano:**

a. **biblioteche pubbliche:** indispensabili per favorire l'avvicinamento della popolazione alla lettura sin dalla più tenera età, anche attraverso il progetto nazionale *Nati per leggere*, promosso da **pediatri e bibliotecari**, e **incentrato sul coinvolgimento degli adulti nella lettura ad alta voce ai bambini 0-6 anni, e adottato dalla Regione Piemonte come progetto regionale**. Data la loro funzione di istituzione indispensabile allo sviluppo di competenze nell'ambito della lettura, è auspicabile che le biblioteche pubbliche acquisiscano un ruolo prioritario all'interno di tali reti;



Nati per Leggere

Le reti della lettura



- b. scuole:** considerando che la competenza della lettura viene garantita a tutti nelle scuole di ogni ordine e grado, va seguita in maniera specifica la lettura dei bambini e ragazzi in età scolare. **Le biblioteche hanno il compito di mettere a disposizione degli studenti di elementari, medie e superiori materiali, spazi e attività dedicati all'apprendimento e al lavoro di gruppo delle diverse fasce d'età.** Particolare attenzione va rivolta agli adolescenti e ai loro interessi poiché, proprio in questa fase della vita, si ha un'**alta percentuale di abbandono scolastico** e della lettura volontaria e consapevole (1). **Biblioteche e scuole devono collaborare per creare percorsi di lettura e informazione rivolti a studenti e insegnanti e per evitare che i primi si allontanino, anche solo per una parte della loro esistenza, dai libri**

(1) Secondo l'UNICEF, [l'Italia è tra i primi paesi dell'OCSE per abbandono scolastico dei minori](#)

Le reti della lettura



c. **biblioteche scolastiche:** l'individuazione dello “spazio-biblioteca” scolastica prevede che, all'interno di ciascuna istituzione scolastica, la biblioteca venga gestita e organizzata **in conformità con gli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della propria autonomia;** prevede inoltre che vengano messi a disposizione degli studenti la tecnologia nei vari supporti e nelle varie forme che l'evoluzione tecnologica propone. **Nelle realtà in cui siano presenti delle biblioteche scolastiche, le biblioteche pubbliche devono coordinare con esse le acquisizioni, condividere le risorse e promuovere la lettura e l'alfabetizzazione;**

Le reti della lettura



- d. biblioteche di differenti tipologie presenti sul territorio regionale (biblioteche accademiche, speciali e specialistiche, di istituti, storiche e di conservazione; statali...).

A livello internazionale sono stati riconosciuti il valore e la necessità economica e sociale della formazione e dell'educazione permanente di tutti i cittadini. Su queste basi, nel 2011, il Presidente degli Stati Uniti [Barack Obama](#) ha riconosciuto agli studenti americani il ruolo di futuro della nazione grazie al *lifelong learning* e da molti anni l'[IFLA sostiene](#) la biblioteca pubblica come servizio di base e strumento strategico nel promuovere e favorire il *lifelong learning* della popolazione adulta: la lettura e la capacità di ricercare informazioni in modo autonomo ed efficace costituiscono la base del processo di educazione permanente. Per questo, la Regione deve incoraggiare il rapporto tra i sistemi bibliotecari pubblici e le biblioteche scolastiche, accademiche e di enti e istituzioni culturali pubblici e privati. Deve tenere conto, infatti, delle tendenze che trovano sviluppo soprattutto a livello internazionale e che portano a una collaborazione sempre più attiva tra biblioteche diverse (*dual use libraries*): tali sinergie si concretizzano nella condivisione degli spazi, di alcuni servizi e delle unità di personale.

Nel secondo decennio del XXI secolo i bibliotecari, i documentalisti, gli esperti dell'informazione, devono progettare insieme dei percorsi che permettano al cittadino di sviluppare un approccio consapevole nei confronti delle tecniche di *information retrieval* che gli saranno indispensabili lungo l'intera esistenza;

Le reti della lettura



- e. **editoria:** la Regione deve sostenere l'industria e il commercio del libro, al fine di garantire il pluralismo e la diversità culturale e facilitare l'accesso alla lettura, ma anche per **riconoscere l'importanza industriale ed economica della filiera del libro.**

I rapporti tra Stato, enti locali e industrie private legate al mondo editoriale devono concretizzarsi in **reti che lavorino in modo sinergico all'organizzazione di manifestazioni culturali e fiere**, ma anche in **contributi economici a favore di coloro che sostengono economicamente la filiera del libro** (ad esempio, come proposto dal **Forum del Libro**, agevolazioni per l'acquisto di libri da parte degli studenti; buoni per l'acquisto di libri rilasciati a persone in cerca di occupazione e incentivi fiscali alla lettura);

Le reti della lettura



e. **libreria di qualità:** le librerie che, in collaborazione con enti, scuole e associazioni culturali, sviluppano **iniziative di promozione culturale sul territorio, vengono riconosciute come “librerie di qualità”**. Le librerie riconosciute come tali avranno come incentivi da parte della Regione Piemonte alcuni **vantaggi di natura economica e fiscale**, ma dovranno, in cambio, offrire ai propri clienti un’ampia gamma di titoli e marchi editoriali, garantendo inoltre la reperibilità di tutti i libri in commercio

Le reti della lettura



Prendendo esempio da iniziative regionali e non, sviluppate da altre regioni come il Lazio ([L.R. n. 16 del 21 ottobre 2008](#)) e la Sardegna ([Codice etico dell'associazione Liberos](#)), la Regione Piemonte dovrebbe avviare iniziative e interventi che coinvolgano settore pubblico e settore privato:

- la diffusione della produzione libraria regionale nelle scuole, anche attraverso l'organizzazione di incontri con editori e autori e attraverso progetti mirati all'incremento della dotazione libraria di biblioteche scolastiche;
- l'organizzazione di eventi, anche locali, finalizzati alla promozione del libro e della lettura con una logica di rete;
- la promozione di una giornata regionale della lettura;
- l'appartenenza di autori, editori piemontesi e non, librai, biblioteche e festival letterari a uno stesso circuito sulla base del quale instaurare un rapporto reciproco preferenziale in merito ad acquisti, organizzazione di convegni, presentazioni di libri ecc.;
- le campagne di comunicazione mirate al libro e alla lettura, anche con la promozione di convenzioni ed accordi con emittenti o testate giornalistiche, locali o nazionali, radiofoniche, web e della carta stampata;
- l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del libro;
- Sostegni e agevolazioni fiscali per le librerie;
- la realizzazione di una banca dati che fornisca i contatti di tutti gli enti e le aziende piemontesi appartenenti al circuito librario regionale (biblioteche, piccole e medie imprese, librerie ...).

Fonti

- DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013 , n. 13 *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) (GU n.39 del 15-2-2013):* <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/02/15/13G00043/sg>
- *Manifesto IFLA - UNESCO sulla biblioteca scolastica:* <http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm>
- *Commissione nazionale biblioteche scolastiche e centri risorse educative:* <http://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/cnbs>
- *Le proposte dell'AIB per rilanciare le biblioteche scolastiche italiane:* <http://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/2013/36263-rilanciare-le-biblioteche-scolastiche-italiane/>
- Fasano, Paola. *Biblioteche scolastiche: legislazione e riferimenti normativi:* <http://www.csbno.net/documenti/legislazione/Biblioteche%20scolastiche%20normativa.pdf>
- *CoBiS, Coordinamento delle Biblioteche Speciali e Specialistiche di Torino:* <http://www.cobis.to.it/>
- International Federation of Libraries Association. 2012. *The Role of Libraries in Lifelong Learning:* <http://www.ifla.org/publications/the-role-of-libraries-in-lifelong-learning>
- International Federation of Library Association, Section on Reading, 2014. *Guidelines for Library-based Literacy:* <http://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-based-literacy-programs>
- Weiner, Sharon. 2011. *Information literacy and the Workforce: A Review.* Education Libraries, 34 (2), p. 7-14: <http://eric.ed.gov/?id=EJ961219>
- Associazione "Forum del libro": <http://www.forumdellibro.org/index.php>

Una legislazione di settore?

Sì, ma a condizione di definire l'ambito in termini diversi da quelli degli Anni Settanta che si caratterizzava per una visione eccessivamente settoriale : biblioteche, musei, cinema, teatro, musica ecc. che si riflette – con lacune – anche nella legislazione della Regione Piemonte in materia di cultura e patrimonio culturale.

Spettacolo e patrimonio culturale

In prima approssimazione e salvo verifica con gli operatori del settore, sembra legittimo una legislazione di settore unica per l'ambito dello spettacolo (teatro, cinema, musica, danza ecc.) e patrimonio culturale (archivi, biblioteche, musei, ecomusei, istituti culturali, valorizzazione del patrimonio culturale), includendovi anche le attività e i centri espositivi.

Ambiti di competenza

Gli art. 114-118 della Costituzione individuano con precisione gli ambiti di competenza delle Regioni in materia di beni e attività culturali: non solo la valorizzazione, ma ogni altra materia non attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.

Come la promozione e il sostegno delle attività culturali, ad esempio.

Patrimonio culturale

La definizione di patrimonio culturale proposta dal Codice del 2004 include – com'è noto – sia i beni culturali sia i beni ambientali.

Sino ad oggi le competenze regionali in materia di cultura e di ambiente (e paesaggio) sono state distinte e attribuite ad Assessorati diversi.

Pare saggio, per questo, limitare l'ambito ai beni culturali, individuando sedi e forme di raccordo con la legislazione in campo ambientale.

Patrimonio culturale

La definizione di patrimonio culturale proposta dal Codice del 2004 include – com'è noto – sia i beni culturali sia i beni ambientali.

Sino ad oggi le competenze regionali in materia di cultura e di ambiente (e paesaggio) sono state distinte e attribuite ad Assessorati diversi.

Pare saggio, per questo, limitare l'ambito ai beni culturali, individuando sedi e forme di raccordo con la legislazione in campo ambientale.

Tre punti saldi

Analizzando l'attività regionale degli ultimi vent'anni sono emersi tre elementi positivi che potrebbero essere posti alla base delle politiche e della normativa della Regione Piemonte per il futuro.

Integrati tra loro e non applicati in ambiti diversi come è accaduto in passato.

Recuperando, alla base, la funzione della Regione come ente di programmazione e non di gestione diretta.

I sistemi

Applicati in ambito bibliotecario, in base alla LR 78/78, rappresentano un modello di organizzazione territoriale tra istituti.

Sistemi in cui il centro-rete non è un ente sovraordinato, ma un nodo al servizio degli altri.

Forse un modello imperfetto, ma anche l'unico cui fare riferimento in ambito culturale se non altro per la sua diffusione in tutta la Regione.

Gli standard

Emersi in ambito museale, costituiscono un riferimento estensibile all'insieme degli istituti del patrimonio culturale e, con qualche aggiustamento anche agli istituti culturali e ai centri espositivi.

L'accREDITAMENTO degli istituti basato su parametri certi costituisce una base per il miglioramento continuo del servizio.

La collaborazione Stato-Regione

Attuata soprattutto in ambito archivistico ha prodotto risultati notevoli sia rispetto alla conservazione sia alla valorizzazione degli archivi con riflessi altrettanto significativi sul mestiere dell'archivista.

È in ogni caso la più avanzata e sperimentata forma di collaborazione fra Stato e Regione che coinvolge anche gli Enti Locali.

Sistemi/reti territoriali integrati

Dalla somma di queste esperienze e da una visione sulle prospettive di convergenza fra archivi, biblioteche e musei emerge la proposta di creare dei sistemi integrati di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzati attorno a poli che assicurino la funzione di centro rete del sistema e mettendo a fattore comune le risorse umane ed economiche per realizzare obiettivi condivisi ed economie di scala.

Tutela e valorizzazione

La creazione di sistemi integrati di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale può offrire nuovi strumenti alla tutela nel quadro di accordi fra lo Stato e la Regione che, sulla base di standard condivisi, decentri parte delle attività comprese nella tutela stessa.

Musei, archivi e biblioteche possono divenire così presidi territoriali di una tutela attiva del patrimonio culturale.

Torino e l'Area metropolitana

Per dimensioni e caratteristiche Torino e l'Area metropolitana costituiscono un sistema anomalo rispetto a quelli del resto della Regione.

Ma la capitale è anche un centro di risorse da utilizzare a servizio del resto del territorio attraverso la ragionata creazione – come in Lazio – di sistemi tematici a fianco dei sistemi territoriali.

Quali aree per i sistemi?

L'estensione e l'individuazione degli ambiti territoriali da mettere a sistema deve costituire l'oggetto di una ricerca partecipata da realizzarsi con i soggetti destinati a far parte dei sistemi stessi.

Alla sua base può però essere posta l'ipotesi di suddivisione proposta da Michela Vycpalek alcuni anni fa, verificandone sul campo la funzionalità.

I 50 ambiti



I 50 ambiti

Verbano e Val Vigizzo - Val d'Ossola e Monte Rosa - Alto
Verbano e Val Cannobina - Cusio, Valstrona e Basso Verbano -
Alta Valsesia - Bassa Valsesia – Vercellese - Prealpi Biellesi -
Pianura Biellese - Valle dell'Elvo - Alto Canavese - Basso
Canavese - Valli Orco e Soana - Valli di Lanzo- Alta Valle di Susa -
Val Sangone - Valli Chisone e Germanasca – Pinerolese - Val
Pellice – Saluzzese – Fossanese - Saviglianese – Cuneese - Valle
Tanaro – Monregalese - Langa Cebana - Alta Langa - Bassa Langa
–Roero - Langa Astigiana - Val Bormida e Valle Orba – Ovadese -
Valle Scrivia - Val Borbera - Val Curone – Tortona – Alessandrino –
Monferrato - Novarese - Borgomanero due laghi – Astigiano –
Torino - Val Ceronda e Venaria – Rivoli - Alto Torinese -
Moncalieri – Chivassese – Chierese - Colline torinesi - Bassa Valle
di Susa

Quali ambiti?

La creazione di 50 sistemi è evidentemente insostenibile sotto ogni punto di vista. I sistemi bibliotecari attualmente sono 20, ma sembrano molti anche venti.

Si può tuttavia partire da questa suddivisione del territorio, fondata su un'analisi dei beni e dei servizi culturali, per stabilire un numero più ridotto di aree, corrispondenti a sistemi integrati definiti in base a criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità.

Centri rete

A partire da un'analisi critica sul funzionamento dei sistemi bibliotecari, essi possono essere presi come base per la creazione di centri rete che non si configurino come enti sovraordinati, come un nodo del sistema al servizio degli altri nodi, costituendoli come uffici all'interno di strutture e istituti (musei, archivi, biblioteche) già esistenti.

Status dei centri rete

Va evitata, per quanto possibile, la creazione di nuovi enti, stante la possibilità che la costituzione di centri rete, la definizione delle loro funzioni, il finanziamento delle loro attività possano avvenire – come è stato sperimentato in altre regioni – ricorrendo alla «gestione associata delle funzioni» prevista dal TUEL.

La Regione per i sistemi

Una legge regionale sul patrimonio culturale dovrebbe prevedere:

- le modalità della definizione degli ambiti di gestione associata, di competenza regionale;
- gli standard minimi per il riconoscimento dei sistemi
- le forme di sostegno regionale alla loro costituzione, alla gestione e allo sviluppo.

Atti di indirizzi

Sarebbe sufficiente una legge snella, con le caratteristiche della legge quadro, rinviando ad atti di indirizzo pluriennali le modalità di programmazione e finanziamento degli interventi.

Esistono esempi di leggi regionali che hanno già percorso questa strada con successo.

Le reti del patrimonio



Regione Toscana, Legge regionale 25 febbraio 2010, n.21, *Testo unico delle disposizioni in materia di ben, istituti e attività culturali*

Regione Puglia, Legge regionale 25 giugno 2013, n17, *Disposizioni in materia di beni culturali*

Le reti del patrimonio



Ad una prima analisi comparativa i due testi hanno in comune:

l'ambito delle funzioni regionali in materia culturale che si estende a tutti i tipi di beni e attività (dai librari archivistici, museali fino al cinema, agli audiovisivi, al teatro alla musica), anche a quelli la cui tutela è dello Stato, pur nel rispetto delle rispettive competenze.

Il concetto di un sistema regionale imperniato sull'ente regionale che fa da centro organizzativo, promotore e catalizzatore di attività di enti locali e privati (sia associativi non profit sia imprenditoriali)

Il concetto di sistemi locali di beni culturali variamente denominati e definiti che fungono da base territoriale del sistema regionale (vd. Toscana, art. 26, *Attività della rete documentaria regionale*, 28; *Le reti documentarie locali*; Puglia, art. 22, *Attività della rete documentaria regionale*, art. 24, *Le reti documentarie locali*)

Le reti del patrimonio



Con specifico riferimento alle reti regionali e locali, i due testi normativi differiscono in alcuni sostanziali contenuti:

Toscana include tutti i beni nella rete regionale (art.26) ma cita solo archivi e biblioteche per le reti locali (art. 28)

Puglia include tutti i tipi di beni e di istituti

Le reti del patrimonio



La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi e ai musei degli enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 15, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

Ciascuna rete documentaria locale, dovrebbe individuare un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete

I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

(Legge Puglia)